



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it  
biodiversita@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 592  
fax + 39 0432 555 140  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° (pratica **Sdl049\_24**)

D.P.R. 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4".

Intervento: Sdl049\_24. Screening di incidenza dell'intervento: impianto nuovo pioppeto, foglio 10 particelle 809 e 857/4 del comune di Staranzano.

Proponente: Ai due Aironi Soc. Agricola srl.

Comune: Staranzano.

### Il Direttore del Servizio biodiversità

**Vista** la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

**Visto** in particolare l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4");

**Attesa** l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19

giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

**Atteso** che con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1185, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'ing. Fabrizio Fattor a decorrere dal 2 agosto 2023;

**Vista** l'istanza di screening d'incidenza presentata da Ai due Aironi Soc. Agricola srl con nota protocollata con il numero 524982 del 02/09/2024;

**Visto** l'avvio del procedimento trasmesso con nota protocollo numero 531772 del 04/09/2024;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa con nota protocollo numero 614314 del 09/10/2024, in risposta alla richiesta integrazioni protocollo numero 541641 del 09/09/2024;

**Constatato** che il pioppeto ricade nell'area di interferenza funzionale del sito ZSC/ZPS IT3330005 "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona";

**Vista** la relazione istruttoria di data 15/10/2024, costituita dal "modulo valutatore" (allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022), secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

**Vista** la relativa valutazione conclusiva del Servizio biodiversità di seguito riportata: "le aree su cui si intende impiantare il pioppeto risultano al confine con la ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" e nell'area di interferenza funzionale del sito; ricadono all'interno della Riserva Naturale regionale Foce dell'Isonzo. Nonostante le integrazioni richieste, nella documentazione presentata continuano ad essere presenti numerosi refusi; in particolare come si rileva dalla cartografia CTR allegata, il pioppeto non verrà impiantato all'interno della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona", mentre in più punti si afferma il contrario; ciò fra l'altro non è consentito dalla misura trasversale REPA40.0 "Norme per i pioppi", approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1149 del 25/07/2024, che prevede il divieto di impianto ex novo di pioppeti all'interno della superficie della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona". L'intervento di impianto del pioppeto non determina perdita di superficie né di habitat di interesse comunitario, né di habitat di specie; si escludono incidenze sulla componente faunistica, considerato che le aree risultano già adibite alle pratiche agricole e viste le modalità gestionali dichiarate dall'azienda agricola, che si possono così riassumere:

- la ditta aderisce al sistema di certificazione PEFC per la Gestione sostenibile dei pioppeti attraverso la Federazione Regionale Pioppicoltori del Friuli Venezia Giulia;

- verranno utilizzati solamente cloni MSA (Maggior Sostenibilità Ambientale) nella fascia di 50 m posta al confine della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

- non verranno utilizzate irroratrici dotate di gruppo a girante centrifuga e convogliatore unidirezionale (cannone) nella somministrazione dei fitofarmaci per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato;

- non verrà effettuato alcun diserbo chimico entro la fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;

- si provvederà alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l'habitat 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnus incanae*, *Salix albae*). La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio);

- si provvederà alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e degli elementi della rete irrigua aventi una larghezza

superiore ai 3 m e caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili. La fascia tampone è costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (es. salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita viene fatto attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (senza l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio).

Gli interventi richiesti possono essere eseguiti nel rispetto delle succitate modalità gestionali, oltre che delle norme previste dalle misure di conservazione approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1149 del 25/07/2024, in particolare della misura REPA40.0 "Norme per i pioppi": divieto di impianto ex novo di pioppeti all'interno della superficie della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona" e della REPA14.0 "divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere". Non si rileva altresì perturbazione alle specie della flora, alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli. Non si determina diminuzione delle popolazioni né si determinano interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità del sito. Sulla base di quanto premesso, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000. Si perviene alla conclusione che l'intervento non debba essere assoggettato alla valutazione d'incidenza appropriata."

**Ritenuto** di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

### **Decreta**

1. L'intervento "impianto nuovo pioppeto, foglio 10 particelle 809 e 857/4 del comune di Staranzano", presentato da Ai due Aironi Soc. Agricola srl, non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC/ZPS IT3330005 "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
2. L'intervento "impianto nuovo pioppeto, foglio 10 particelle 809 e 857/4 del comune di Staranzano", presentato da Ai due Aironi Soc. Agricola srl, non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere eseguito.
3. Si ricorda il rispetto delle norme previste dalle misure di conservazione approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1149 del 25/07/2024, in particolare della misura REPA40.0 "norme per i pioppi" che prevede il divieto di impianto ex novo di pioppeti all'interno della superficie della ZSC/ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona" e della REPA14.0 "divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere".

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Comune e alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, ai sensi dell'allegato A punto 10.7 della delibera di Giunta regionale n. 1183 del 05/08/2022.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Fabrizio Fattor -

Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005